

Ricorso di Emma Bonino e altri 7 ricorrenti contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 febbraio 2004.

(Causa T-40/04)

(2004/C 94/133)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 febbraio 2004 Emma Bonino e altri, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;
- statuire sulle spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti:

Nel procedimento in esame, l'atto di cui si chiede l'annullamento è lo stesso di quello in esame nelle cause T-13/04, Donde e a. contro Parlamento europeo e Consiglio, e T-17/04, Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio; i motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli fatti valere nell'ambito di tali cause.

I ricorrenti fanno valere altresì che il regolamento censurato viola il Trattato CE in quanto prevede la competenza cumulativa del Parlamento europeo quale colegislatore ed esecutore.

Essi invocano, inoltre, la violazione del principio di democrazia, in quanto i ricorrenti si troverebbero in una situazione in cui, pur occupando seggi nel Parlamento europeo a seguito di elezioni libere e democratiche, sarebbero esclusi dal finanziamento da parte del bilancio generale dell'Unione in quanto non sono riconosciuti come partito politico a livello europeo.

Ricorso del sig. Orlando Perez-Diaz contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2004

(Causa T-41/04)

(2004/C 94/134)

(Lingua processuale: francese)

Il sig. Orlando Perez-Diaz, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Albert Lucas, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto il 2 febbraio 2004 un ricorso contro Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del comitato di selezione COM/RA/1/1999 di non ammetterlo sull'elenco di riserva della detta selezione, decisione notificatagli con lettera 21 gennaio 2003 dal capo unità del personale della direzione generale della Ricerca della Commissione in nome del Presidente del Comitato di selezione;
- condannare la Commissione a versargli un importo da determinare da parte del Tribunale a titolo di risarcimento dei danni morali e di carriera risultanti a suo sfavore dall'illegittimità della decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nella presente causa è lo stesso delle cause T-102/01 ⁽¹⁾ e T-156/03 ⁽²⁾, Orlando Perez-Diaz contro Commissione.

I motivi e gli argomenti fatti valere sono gli stessi della causa T-156/03, citata.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale 24 settembre 2002, Racc. pag. PI - IA - 165; PI - II - 871).

⁽²⁾ GUCE C 171 del 19.7.03, pag. 37. Fa un

Ricorso del sig. Mohammad Reza Fardoom e della sig.ra Marie José Reinard contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 febbraio 2004

(Causa T-43/04)

(2004/C 94/135)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 febbraio 2004 il sig. Mohammad Reza Fardoom e la sig.ra Marie José Reinard, residenti in Lussemburgo, rappresentati dai sigg. Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare l'esercizio di valutazione 2001-2002 nella parte che riguarda i ricorrenti;
- In subordine, annullare il rapporto informativo (REC/CDR) dei ricorrenti relativo al periodo 1.7.2001-31.12.2002;
- Decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti, dipendenti della Commissione, contestano l'esercizio di valutazione 2001-2002 e, in subordine, il rapporto informativo che li riguarda relativo al periodo 1.7.2001-31.12.2002.

I ricorrenti invocano una violazione dell'art. 26 dello Statuto. Essi sostengono che la creazione dei formulari informativi direttamente compilati al computer e archiviati nel nuovo sistema informatico di gestione del personale equivale alla creazione di fascicoli paralleli.

Inoltre, i ricorrenti invocano una violazione dell'art. 43 dello Statuto. La fissazione di una media obiettivo e la procedura dei vasi comunicanti vincolerebbero i compilatori e pertanto limiterebbero la loro libertà di giudizio nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti sostengono altresì:

- una violazione della decisione della Commissione relativa alle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto;
- una violazione della Guida di valutazione e della guida specifica per l'esercizio di valutazione del personale (2001-2002);
- una violazione del principio di non discriminazione;
- una violazione del principio del divieto di procedimento arbitrario e dell'obbligo di motivazione, nonché un abuso di potere;
- una violazione del principio del legittimo affidamento e della regola «patere legem quam ipse fecisti»;
- una violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso del sig. Eugene Emile Marie Kimman contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 febbraio 2004.

(Causa T-44/04)

(2004/C 94/136)

(Lingua processuale: il francese)

Il 3 febbraio 2004 il sig. Eugene Emile Marie Kimman, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 20 dicembre 2002, che conferma l'inquadramento iniziale del ricorrente nel grado B5;
- se necessario, annullare la decisione dell'APN 1° ottobre 2003, che rigetta il reclamo del ricorrente;

- condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata ha confermato l'inquadramento del ricorrente nel grado B5 alla data della sua assunzione e, di conseguenza, ha respinto la domanda di reinquadramento del ricorrente, proposta a seguito di una modifica delle norme relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, adottata dalla Commissione in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-17/95 ⁽¹⁾.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto applicare la sua decisione 6 giugno 1973 per il suo inquadramento al momento della sua assunzione, e non quella del 1983, dato che, all'epoca, quest'ultima non era ancora stata adottata.

Egli adduce, inoltre, l'assenza di motivazione della decisione impugnata, un errore manifesto di valutazione, nonché un'asserita discriminazione tra il ricorrente, la cui domanda di reinquadramento è stata respinta, e altri dipendenti che posseggono un'esperienza professionale pari alla sua e hanno potuto beneficiare di un reinquadramento.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 ottobre 1995 (GU C 315, pag. 14).

Ricorso di Marie Tzirani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2004

(Causa T-45/04)

(2004/C 94/137)

(lingua processuale: il francese)

L'11 febbraio 2004 la sig.ra Marie Tzirani, domiciliata in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 11 febbraio 2003 con cui la Commissione rigetta la candidatura della ricorrente al posto di grado A2 di direttore della «Direzione Statuto: politica, gestione e consulenza»;
- condannare la convenuta alle spese, in conformità all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente nel presente procedimento contesta il rifiuto della Commissione di considerare la sua candidatura al posto di grado A2 di direttore della «Direzione Statuto: politica, gestione e consulenza».